579/2024
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78258**/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS), nato l' OMISSIS a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS , rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea Lippi (C.F. LPPNDR72E18H501X), pec andrealippi@ordineavvocatiroma.org; fax 0637354150) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, in via A. Baiamonti, n. 4;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F.80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino, del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R) p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n.29, fax 06/94527716;

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito/a/i all'udienza del 18 dicembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Andrea Lippi per la parte ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 15 settembre 2020 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento di quiescenza con

applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973, con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli arretrati, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese legali, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. In esito all'udienza del 13 marzo 2024, questo giudice, con ordinanza in data 14 marzo 2024, n. 52/2024, preso atto che l'I.N.P.S., non costituito, non aveva ottemperato all'obbligo *ex* art. 155, comma 3, c.g.c. di depositare il fascicolo amministrativo della parte ricorrente, e che occorreva, quindi, reiterare l'ordine di deposito di detto fascicolo, ordinava all'I.N.P.S. di depositare il fascicolo amministrativo e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

3. Con la memoria di costituzione, depositata in data 15.5.2024, l'I.N.P.S. comunicava di avere riliquidato la pensione ai sensi della circolare I.N.P.S. n. 199/2021, riconoscendo quanto domandato dal ricorrente, con pagamento sulla rata di luglio 2024 ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

4. In data 5 dicembre 2024 parte ricorrente ha condiviso la richiesta di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.12.2024 12:26:39
GMT+02:00